

OGGETTO: Regolamento sul Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art.5 e 7 della legge n.65 del 07/03/19861 e art.16 della Legge 19 febbraio 2020 n.11. Approvazione.

**REGOLAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DI CHIUSI**

**TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO**

- Art. 1- Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale
- Art.3 - Disposizioni generali. Rinvio
- Art. 4 - Funzioni del Corpo di Polizia Locale
- Art.5- Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza
- Art. 6.- Competenza territoriale

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

- Art. 7 - Organico e configurazione della Polizia Locale
- Art. 8 - Dipendenza organica e sistema direzionale
- Art. 9 - Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 10 - Disposizioni comuni per tutto il personale di Polizia Locale
- Art. 11 - Doveri generali degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale
- Art.12 - Saluto
- Art.13 - Cura della persona
- Art.14 - Codice di Comportamento degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale
- Art.15 - Attribuzioni e compiti particolari degli Operatori/Agenti e Agenti Scelti del Corpo di Polizia Locale
- Art.16 - Attribuzioni e competenze degli Assistenti
- Art.17 - Attribuzione e doveri degli Addetti al coordinamento e controllo/Ispettori
- Art.18 - Attribuzioni e doveri del Vice Comandante
- Art.19 - Attribuzioni e doveri del Comandante
- Art.20 - Relazioni sindacali
- Art.21 - Protezione Civile ed emergenze

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.22 - Modalità di accesso al Corpo

Art.23 - Requisiti fisico-funzionali

Art.24 - Formazione e aggiornamento del personale di Polizia Locale in servizio

TITOLO IV

UNIFORME E DOTAZIONI

Art.25 - Uniforme e gradi di servizio

Art.26 - Vestiario, cura della persona e utilizzo dell'uniforme

Art.27 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

Art.28 - Tessera e placca di riconoscimento

Art.29 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art.30 - Finalità generali dei servizi

Art.31 - Programmazione dei servizi

Art.32 - Disposizioni di servizio

Art.33 - Ordine di servizio

Art.34 - Tipologia e assegnazione dei servizi

Art.35 - Servizi esterni

Art.36 - Servizi specialistici

Art.37 - Servizi interni

Art.38 - Obbligo d'intervento e di rapporto

Art.39 - Servizi a carattere continuativo

Art.40 - Obbligo di permanenza in servizio

Art.41 - Reperibilità

Art.42 - Eventi di protezione civile. Mobilitazione

Art.43 - Missioni ed operazioni esterne

Art.44 - Servizi di rappresentanza

Art.45 - Servizi esterni di supporto e formazione

Art.46 - Servizi distaccati e comandati

Art.47 - Servizi effettuati a richiesta e per conto di privati

Art.48 - Servizi a pagamento

TITOLO VI PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE

- Art.49 - Orario di servizio
- Art.50 - Congedi – Riposi – Permessi
- Art.51 - Casi di assenza dal servizio
- Art.52 - Organizzazione dell'orario di lavoro

TITOLO VII DISCIPLINA DEI RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art.53 - Norme disciplinari
- Art.54 - Riconoscimenti
- Art.55 - Accertamenti sanitari
- Art.56 - Fondo di previdenza
- Art.57 - Progetti finalizzati ex art.208 e 142 del CdS

TITOLO IX NORME FINALI

- Art.58 - Rinvio a disposizioni generali e ai contratti di lavoro – Allegati
- Art.59 - Abrogazioni

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145) “NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE”

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Numero e tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Servizi svolti con armi e senza armi
- Art.4 - Formazione ed addestramento all'uso
- Art. 5 - Assegnazione dell'arma
- Art. 6 - Porto dell'arma
- Art. 7 - Servizi espliciti fuori del territorio comunale
- Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Art. 9 - Controlli e sostituzioni
- Art. 10 - Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate
- Art. 11 - Addestramento
- Art. 12 - Comunicazione dei casi d'impiego

Art. 13 - Altri strumenti di difesa

Art.14 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

Art. 15 - Rinvio

Art. 16 - Norme finali

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Chiusi, in attuazione degli artt. 4 e 7 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì l'esercizio delle funzioni attribuite, nell'ambito del territorio comunale, agli operatori di Polizia Locale appartenenti al Corpo.

3. La struttura che fa riferimento al Corpo è denominata Polizia Locale in conformità alla legge regionale toscana n.11 del 19/02/2020.

Art.2

Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Ai sensi dell'art.1 e 7 della legge quadro n.65 del 7 marzo 1986 è confermato il Corpo di Polizia Locale del Comune di Chiusi disciplinato dal presente regolamento.

Qualora, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, il Corpo di Polizia Locale di Chiusi possieda il numero minimo di Addetti e le caratteristiche strutturali minime e operative indicate nell'art.29 della legge regionale toscana n.11 del 19/02/2020, le disposizioni del presente Regolamento saranno automaticamente estese alla nuova struttura organizzativa, salvo eventuali e necessarie successive integrazioni.

Art.3

Disposizioni generali. Rinvio

Il funzionamento del Corpo di Polizia Locale è disciplinato:

- a) Dalla legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n.65 del 7 marzo 1986;
- b) Dalla legge regionale toscana n.11 del 19/02/2020;
- c) Dal codice di procedura penale;
- d) Dal codice della strada D.Lgs.285/2000;
- e) Dal D.L.20/02/2017 n.14 come convertito in legge con le successive integrazioni e modificazioni;
- f) Dal D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112;
- g) Dalla legge 7 agosto 1990 n.241;

- h) Dal Decreto 4 marzo 1987, n. 145;
- i) Dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- j) Dallo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali;
- k) Dalla contrattazione collettiva nazionale Enti Locali.

Art. 4

Funzioni del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n.65 del 7 marzo 1985, dalla legge regionale toscana n.11 del 19.02.2020 e dalle altre disposizioni che regolano la materia.
2. Tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale riveste automaticamente la qualifica di Pubblico Ufficiale ai fini e per gli effetti dell'art. 357 codice penale che costituisce il presupposto necessario per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e di cui al successivo art.5 del presente regolamento.
3. Tutti gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale vigilano, sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altro provvedimento amministrativo con particolare riferimento alle norme concernenti la circolazione stradale, la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l'edilizia e l'urbanistica, il commercio e i pubblici esercizi, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale, la polizia tributaria.
4. Nelle materie di competenza la Polizia Locale accerta gli illeciti penali amministrativi e disciplinari curando l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento.
5. In particolare il Corpo di Polizia Locale:
 - a) vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.
 - b) provvede allo svolgimento delle funzioni di polizia locale a tutela della Comunità e delle Istituzioni locali, della qualità della vita locale e del sereno svolgersi della vita locale;
 - c) provvede attraverso l'attività di controllo a migliorare la vivibilità e il pubblico decoro contrastando i fenomeni di degrado nonché a migliorare la quiete e la tranquillità delle persone e della Comunità locale;
 - d) partecipa alla mediazione sociale agevolando l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
 - e) provvede inoltre a vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico, a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, nei disastri e

- in caso di privato infortunio e a collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile;
- f) nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco persegue il mantenimento della sicurezza urbana, come definita nell'art.4 del D.L.20/02/2017 convertito in legge, in particolare la prevenzione della microcriminalità, la promozione e il rispetto della legalità anche mediante un'attività formativa specialmente nelle scuole e nella comunità;
 - g) accerta e persegue gli illeciti penali e quelli amministrativi sino alla completa loro definizione nell'esercizio della qualifica di p.g. rivestita da ciascun Addetto;
 - h) segnala agli Organi competenti le deficienze, i disservizi e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
 - i) in caso di esplicita, motivata richiesta delle competenti Autorità dello Stato, e facendo seguito a specifiche intese tra il Sindaco e le predette Autorità ai sensi dell'art.5 comma 4 delle legge 65/1986, partecipa a particolari operazioni con le altre Forze di Polizia, previa autorizzazione del Comandante, purchè finalizzati alla tutela di interessi connessi con la sicurezza locale.
 - j) Collabora, all'interno di procedure di coordinamento nell'ambito territoriale di propria competenza, e nei limiti delle proprie attribuzioni e del servizio, con le Forze di Polizia Di Stato, su una situazione di parità e non di subordinazione gerarchica.

Art.5

Funzioni di Polizia Giudiziaria, Stradale e di Pubblica Sicurezza

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale comunale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986, esercita le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
2. Il personale di Polizia Municipale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni riveste ex lege:
 - a) la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Operatori e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita al Comandante e agli Addetti al Coordinamento e Controllo; la qualifica è automaticamente conferita con l'immissione in servizio, previa assunzione; la qualifica abilita allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria meglio indicate dal vigente codice di procedura penale e nello svolgimento delle suddette funzioni dipende funzionalmente e operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria;
 - b) la qualità di Organo di Polizia Stradale riferita a tutto il personale che riveste la qualifica di Polizia Locale; la qualifica abilita a svolgere in

autonomia i servizi di polizia stradale, anche in questo caso automaticamente, con l'immissione in servizio previa assunzione;

c) la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento delle sole funzioni ausiliarie di p.s. attribuita singolarmente a tutti gli Addetti di Polizia Municipale (senza distinzione di qualifica) in possesso della relativa nomina, conferita con Decreto del Prefetto, all'esito dell'accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986 n.65, previa comunicazione del Sindaco; il personale di polizia locale che riveste la qualifica ausiliaria di Agente di pubblica sicurezza dipende operativamente dall'Autorità locale o provinciale di pubblica sicurezza purchè messo a disposizione dal Sindaco e dal Comandante per singole operazioni, nel rispetto comunque di specifiche intese con la suddetta Autorità e in contingenti numerici parziali proporzionati alle risorse di personale del Corpo di Polizia Locale.

Art. 6

Competenza territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del personale del Corpo di Polizia Locale è il territorio del Comune di Chiusi entro i suoi confini amministrativi, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento in attuazione della legislazione nazionale o regionale in materia.
2. Ai sensi dell'art.4 della Legge 7.3.1986, n. 65, gli Addetti al Corpo di Polizia Locale possono compiere all'esterno del territorio di competenza, come definito al comma precedente:
 - a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza o quasi flagranza dell'illecito penale o amministrativo commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri;
 - d) Le missioni autorizzate per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto;
 - e) Per raggiungere porzioni del territorio comunale raggiungibili soltanto attraverso il transito nel territorio dei Comuni contermini;
 - f) Per raggiungere sedi esterne al territorio di competenza e lì svolgere compiti d'istituto tra i quali la costituzione in giudizio di fronte al Giudice di Pace o la partecipazione a udienze presso il Tribunale in sede penale o civile (ad esempio in quanto persone convocate dall'A.G. o testimoni o consulenti etc) o presso qualsiasi altra autorità giudiziaria per finalità di istituto o di servizio;
 - g) Per raggiungere i nosocomi/pleSSI ospedalieri(Pronto soccorso o reparti)quando ciò si renda necessario per ragioni di istituto o di servizio;

- h) Per eseguire le funzioni istituzionali relative al TSO e all'ASO ai sensi della normativa vigente e ai sensi dell'art.19 del regolamento di polizia locale approvato con deliberazione di C.C. n.09 del 14.03.2022;
 - i) In altri casi non codificati quando si renda necessario per urgenti e oggettive necessità di servizio purchè esiste la preventiva autorizzazione del Comandante o di altro Ufficiale in servizio, anche verbale o telefonica;
3. I distacchi e i comandi ad altro servizio o ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di Polizia Locale e per il temporaneo svolgimento di compiti in materia giudiziaria e di polizia stradale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 7

Organico e configurazione della Polizia Locale

1. La Giunta Comunale definisce la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale, articolata nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato:
- a) Agente;
 - b) Addetto al coordinamento e controllo;
 - c) Vice Comandante e Addetto al coordinamento e controllo;
 - d) Comandante.
2. Con provvedimento organizzativo del Comandante sono individuati e nominati sulla base della denominazione regionale vigente in materia i vari profili all'interno della categoria degli Agenti (Agente Semplice, Agente Scelto, Assistente, Assistente Scelto) tra quelli presenti in servizio nell'organico della Polizia Locale, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento.

Art. 8

Dipendenza e sistema direzionale

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale nonché nell'esercizio delle funzioni di sicurezza urbana, impartisce le direttive e, alla luce del vigente ordinamento degli Enti Locali, fissa gli obiettivi di servizio ai sensi dell'art.107 e 109 comma 2 del D.lgs.267/2000 e vigila sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo di Polizia Locale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera funzionalmente alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco per singole operazioni, in base alle intese di cui all'articolo 3 della legge n. 65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza; l'esercizio delle funzioni ausiliarie di ps. alle dipendenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza non può riguardare la totalità degli Addetti dovendo una quota di personale garantire gli ordinari servizi di istituto; in ogni caso l'esercizio ausiliario delle funzioni di p.s. deve avvenire su un piano di parità con l'impiego delle altre Forze di polizia impiegate nello stesso servizio di ordine e sicurezza pubblica in via principale.
4. Nei casi di collaborazione della Polizia Locale con altre Forze di polizia nell'ambito di coordinamento tra servizi di polizia stradale o giudiziaria la Polizia Locale opera su un piano di parità e autonomia in conformità alle intese paritarie tra Enti;
5. Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo.
6. In presenza dei presupposti di legge il Comandante è Titolare di posizione organizzativa e di responsabilità del servizio su nomina del Sindaco.
7. Tutti gli Addetti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire in via gerarchica gli ordini e le disposizioni impartite dal Comandante nonché in sua assenza dal Vicecomandante e dagli altri ufficiali Addetti al coordinamento e controllo salvo che siano palesemente illegittimi, nel qual caso devono farne rimostranza allo stesso superiore motivandone le ragioni.
8. Se la disposizione o l'ordine è ribadito per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darvi esecuzione.
9. A parità di funzioni e di qualifica la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica e a parità di anzianità nella qualifica dall'età più anziana.
10. I rapporti di subordinazione gerarchica funzionale debbono essere improntati al principio della massima collaborazione e comunicazione tra i soggetti del rapporto gerarchico, nel rispetto delle reciproche responsabilità, e al massimo rispetto personale e cortesia reciproci.

Art. 9

Collaborazione con le Forze di Polizia

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e limitatamente alle proprie attribuzioni, competenze, dipendenze organiche e funzionali, collabora in posizione di pari dignità con le Forze di Polizia dello Stato al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano

ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza.

Art. 10

Disposizioni comuni per tutto il personale del Corpo di Polizia Locale

1. La disciplina del rapporto organico degli Addetti di Polizia Locale è stabilita dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro e, per quanto non disciplinato, dal presente regolamento.
2. Il rapporto funzionale alle dipendenze di altri Enti nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e ausiliarie di pubblica sicurezza è stabilito dalla legge e in conformità alle direttive dell'Autorità competente nonché secondo le direttive e/o gli ordini e disposizioni del Comandante o di chi lo sostituisce.
3. Ogni Addetto, qualunque sia la qualifica posseduta, dovrà comportarsi e operare secondo criteri di massima collaborazione con tutti gli altri Appartenenti al Corpo, sia superiori gerarchici sia pari qualifica, con l'Amministrazione Comunale, con i rappresentanti degli Enti esterni con cui viene in contatto per ragioni di servizio e con tutti gli utenti del servizio di Polizia Locale, eseguendo la propria prestazione con la prescritta diligenza e nel rispetto delle disposizioni e delle direttive impartite.
4. Tutto il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni e del proprio ruolo sia in servizio sia fuori dal servizio se la sua condotta fosse pregiudizievole per il funzionamento e l'immagine del Corpo di Polizia Locale.
5. Tutto il personale è tenuto al segreto d'ufficio su ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di istituto o di servizio, salvo quanto disposto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente sull'accesso agli atti e alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione, nei limiti della tutela prescritta dalla normativa sulla privacy.
6. La divulgazione delle notizie di interesse generale concernenti l'attività del Corpo di Polizia Locale, i servizi di istituto, i provvedimenti o le operazioni di qualsiasi genere non coperti dal segreto d'ufficio è autorizzato dal Comandante del Corpo o da un suo delegato autorizzato.
7. Nei rapporti con gli utenti, con il pubblico e con qualsiasi Autorità con cui viene in contatto per ragioni di ufficio l'Addetto deve tenere un comportamento formalmente corretto, usare modi cortesi e fermi se del caso al fine di ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Corpo di Polizia Locale.
8. Il personale deve astenersi da apprezzamenti o rilievi sull'operato dell'Amministrazione Comunale ed ha l'obbligo di evitare di diminuirne o danneggiarne in qualsiasi modo l'immagine e il prestigio.
9. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

10. Il Corpo di Polizia Locale deve assicurare parità di trattamento, di condizioni di lavoro e di mansioni tra il personale dei due sessi.
11. E' in ogni caso fatto divieto di comunicare, divulgare o fornire notizie sulla vita privata o su fatti privati o su informazioni private degli appartenenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresa la semplice indicazione, senza specifica autorizzazione dell'interessato, del domicilio, della residenza, del numero telefonico e dell' indirizzo mail.

Art.11

Doveri generali degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale

1. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita nell'ordine di servizio in perfetto ordine nella persona e nella divisa.
2. Il personale di Polizia Locale ha il dovere di informarsi e prendere conoscenza preventivamente dell'orario di servizio e della disposizione di servizio da svolgere.
3. Al termine del servizio il personale di Polizia Locale deve riferire al Comandante su ogni fatto di rilievo accaduto durante l'espletamento del suo servizio o delle incombenze che gli sono state assegnate redigendo apposita relazione scritta.
4. Su disposizione del Comando il personale deve inoltre fare sinteticamente rapporto scritto sull'intero servizio espletato utilizzando l'apposita modulistica che gli viene messa a disposizione.
5. Fatti, notizie o avvenimenti di particolare importanza o gravità o che rivestono carattere di urgenza devono essere immediatamente comunicati con qualsiasi mezzo al Comandante.
6. Ogni superiore gerarchico individuato a norma del presente Regolamento ha l'obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale che da lui dipende funzionalmente.

Art. 12

Saluto

1. Il saluto è un atto di cortesia e una manifestazione di stima e di rispetto.
2. Il saluto verso i cittadini, il Sindaco, gli Assessori, le Autorità nonché verso i superiori gerarchici, è un dovere per gli appartenenti al Corpo in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.
3. Il saluto è altresì dovuto alla Bandiera nazionale, all'inno d'Italia, alle Bandiere delle Nazioni ospiti, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
4. Per strada, in luogo pubblico e in presenza di pubblico, l'operatore di Polizia Locale si rivolge alle autorità di cui sopra usando la terza persona singolare.

ART. 13
Cura della persona

1. Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che ricadano sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
2. Ogni Appartenente al Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della divisa e dei suoi accessori che gli vengono forniti.
3. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di elementi ornamentali tali da alterare l'assetto della stessa.

Art.14
Codice di Comportamento degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale

1. I doveri e gli obblighi del personale del Corpo di Polizia Locale previsti nel presente Regolamento integrano a tutti gli effetti di legge e di contratto il codice generale di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiusi.
2. Come codice di comportamento il presente Regolamento sarà esposto sul luogo di lavoro degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale e pubblicato sul sito del Comune di Chiusi sezione Trasparenza.

Art.15
Attribuzioni e compiti particolari degli Operatori/Agenti e Agenti Scelti del Corpo di Polizia Locale

1. L'Operatore/Agente di Polizia Locale è tenuto ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi e svolge tutti i compiti attribuiti alla specifica categoria professionale e della specifica autonomia professionale.
2. In particolare l'Agente di Polizia Locale svolge tutte le attività di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Polizia Locale e specificatamente in materia di polizia amministrativa, commerciale, stradale, di regolamenti e ordinanze di polizia locale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza rivestendo a tali ultimi scopi la qualifica di Agente o ufficiale di P.G. e Agente di P.S.
3. Svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che non sono espressamente demandati alla competenza dei superiori gerarchici.
4. Gli Agenti prestano servizio esterno secondo le disposizioni del Comando con l'obbligo di usare tutte le dotazioni, gli strumenti e le apparecchiature

- tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi, di utilizzarli secondo le loro caratteristiche e le finalità del servizio disposto dal Comando e di preservarne la funzionalità e integrità come bene comunale.
5. Eventuali malfunzionamenti, danni e/o mancanza di manutenzione delle dotazioni, degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in uso devono essere tempestivamente segnalati al Comando per iscritto.
 6. Gli Agenti hanno l'obbligo di redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale dovrà essere indicata l'attività svolta, le sue risultanze, eventuali difficoltà interpretative di tipo tecnico giuridico nell'esecuzione del servizio, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni nei servizi pubblici.
 7. In caso si rendesse necessario e/o a richiesta del superiore il rapporto di servizio dovrà essere anticipato oralmente.

Art. 16

Attribuzioni e competenze degli assistenti

1. L'Assistente è tenuto a svolgere i compiti indicati nell'articolo che precede riferiti alla qualifica di Agente.
2. Tuttavia nell'ambito dei servizi esterni, l'Assistente, in assenza di altro superiore gerarchico riveste la qualifica di "*capo pattuglia*", cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle disposizioni ricevute e, in caso di assenza e irreperibilità di altro superiore gerarchico, l'assunzione di decisioni tecnico operative, il coordinamento del personale operante e l'esercizio delle funzioni attribuite in sostituzione dell'ufficiale di p.g. quanto previsto dalla legge(ad esempio nei casi previsti dall'art.113 delle Disposizioni di Attuazione del codice di procedura penale).
3. All'Assistente possono essere inoltre attribuiti, con specifico atto di organizzazione emanato dal Comandante, particolari compiti di responsabilità o compiti di coordinamento di un nucleo ristretto di Agenti.

Art. 17

Attribuzione e doveri degli Addetti al coordinamento e controllo/Ispettori

1. L' Addetto al coordinamento e controllo è di seguito definito "Ufficiale" di Polizia Locale.
2. L'Ufficiale coadiuva il Comandante e il Vice Comandante per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
3. Inoltre all'Addetto al coordinamento e controllo sono attribuite le seguenti responsabilità:

- a) Dirige e coordina le unità operative o i gruppi o i turni di lavoro dei dipendenti con qualifica inferiore e i servizi esterni a cui è assegnato;
- b) Espleta attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Locale incluso anche quelle di base dell'area di vigilanza in tutte le materie di competenza incluso i servizi di polizia stradale;
- c) In materia di polizia giudiziaria esercita i compiti e adotta gli atti previsti dal codice di procedura penale rivestendo la qualifica di ufficiale di p.g.;
- d) Fornisce al personale dipendente l'eventuale assistenza necessaria nell'espletamento del servizio;
- e) Controlla il regolare andamento del Servizio, segnalando prontamente al Comando gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa, adottando gli opportuni provvedimenti di propria competenza per ottenere i risultati richiesti, stabilendo anche con ordini di servizio le modalità di esecuzione delle operazioni;
- f) Espleta ogni altro incarico affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali;
- g) Cura l'istruttoria formale delle pratiche e dei provvedimenti specifici di un certo livello di complessità;
- h) Adotta, qualora ciò si renda necessario, provvedimenti urgenti di carattere contingente informandone al più presto il Comandante.

Art. 18

Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante, dirige l'organizzazione tecnico-operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute, e disimpegna gli incarichi che sono stati affidati.
2. Il Vice Comandante deve in modo particolare:
 - a) coordinare l'attività della struttura, emanando le necessarie istruzioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti i servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - c) curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - d) disporre, secondo le istruzioni ricevute dal Comandante, i servizi del personale, diurni, serali e notturni, ordinari e straordinari, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto a mezzo di ordini di servizio;

- e) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - f) svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
3. Il Vice Comandante può essere responsabile di un'Unità operativa o di un gruppo di lavoro qualora istituiti.
 4. Il Vice Comandante svolge funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento temporanei del Comandante e lo sostituisce nelle cerimonie, nelle conferenze di servizi, negli incontri addetti al coordinamento e controllo e nelle riunioni di coordinamento, nelle conferenze stampa e nel comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
 5. In materia di polizia giudiziaria il Vicecomandante esercita i compiti e adotta gli atti previsti dal codice di procedura penale rivestendo la qualifica di ufficiale di p.g.;

Art. 19

Attribuzioni e doveri del Comandante

1. Il Comandante del Corpo riveste la qualifica di Responsabile del servizio ai sensi degli art.107 e 109 comma 2 del D.lgs.267/2000 T.U. Enti Locali previa nomina del Sindaco.
2. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza commisurata ai compiti affidati di gestione e direzione di una struttura complessa ed alla complessità socio-economica del Comune di Chiusi.
3. Per le nuove assunzioni l'accesso al ruolo di Comandante avviene attraverso il superamento di un concorso pubblico per il quale è richiesto il titolo di studio della laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente, fatto salvo l'accesso mediante mobilità o altra modalità prevista dalla vigente normativa legislativa o contrattuale e fermo restando il possesso del titolo di studio e la necessità del superamento di una procedura di selezione.
4. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate e dell'organizzazione complessiva della Polizia Municipale.
5. Il Comandante del Corpo è altresì responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
6. Il Comandante del Corpo esercita i compiti e le funzioni derivanti dall'art.107 del TUEL e inoltre quelli previsti da altre leggi e regolamenti in materia di organizzazione e in particolare cura:
 - a) l'organizzazione del servizio, nel rispetto delle direttive del Sindaco o dell'Assessore da questi delegato;
 - b) la determinazione e gestione dell'orario di servizio del personale dipendente e la programmazione dei turni e orari di servizio;

- c) la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo, l'assegnazione e la destinazione del personale, secondo le specifiche necessità dei servizi;
- d) la cura della formazione e dell'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Corpo;
- e) il compimento di attività di studio, ricerca e la predisposizione di programmi, piani e progetti;
- f) l'attuazione delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- g) l'elaborazione, nelle materie di competenza, di relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- h) l'emanazione di direttive al personale dipendente finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- i) la direzione e il coordinamento in prima persona dei servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- j) In materia di polizia giudiziaria esercita i compiti e adotta gli atti previsti dal codice di procedura penale rivestendo la qualifica di ufficiale di p.g.;
- i) la cura, il coordinamento e il mantenimento dei migliori rapporti con le Autorità in genere, con tutte le Forze di polizia e con tutti gli altri Uffici e Servizi della Pubblica Amministrazione, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- j) la rappresentanza del Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
- k) l'adozione di determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali di organizzazione, curando la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, esprimendo parere tecnici e proposte oppure emanandoli secondo competenza;
- l) il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio, su fatti e situazioni rilevanti allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- m) il controllo e la verifica dei risultati conseguenti all'attività svolta dal personale, compreso il disporre accertamenti o controlli ispettivi per la verifica che tutti i dipendenti assolvano correttamente ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- n) la concessione di permessi, congedi e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario, nel rispetto della normativa contrattuale secondo le competenze stabilite per il dirigente del personale;
- o) l'attribuzione di elogi e il proporre encomi al personale ritenuto meritevole.

7. Il Comandante è responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese stipulate tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco relativamente a singole operazioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico e dell'impiego di contingenti di personale.

8. Il Comandante esprime pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che siano attinenti alla circolazione stradale e alla polizia locale quando i pareri riguardano ambiti ascrivibili ai servizi di Polizia Locale.

9. Il Comandante può delegare al Vice Comandante o ad altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

10. Le funzioni vicarie di Comandante sono esercitate dal Vice Comandante individuato dal Comandante stesso.

Art. 20

Relazioni sindacali

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi di istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta un'efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo della quantità e della qualità dei servizi resi ai cittadini, della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Art. 21

Protezione Civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità o altra emergenza di protezione civile, il personale preposto ai servizi di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore.

2. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano esecutivo di gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 22

Modalità di accesso al Corpo

1. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere e delle specifiche modalità operative l'accesso al Corpo di Polizia Locale richiede

specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli richiesti per gli altri dipendenti del Comune di Chiusi.

2. Gli specifici requisiti indicati nel presente Regolamento integrano il vigente regolamento generale sui concorsi del Comune di Chiusi.
3. L'indicazione dei requisiti specifici di accesso è resa nota nei singoli bandi concorsuali.
4. Per l'accesso dall'esterno alla figura professionale di Addetto di Polizia Locale il Comune di Chiusi può sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità fisica o psicoattitudinali tendenti a valutare sia l'idoneità fisica all'impiego sia la maturità ed equilibrio attitudinale rispetto allo svolgimento delle funzioni da espletare.
5. Anche nel caso di accesso dall'esterno attraverso le procedure di mobilità il Comune di Chiusi si riserva di sottoporre i candidati a una prova selettiva e/o a specifiche prove di abilità fisica o psicoattitudinali ai sensi del comma 4 che precede.
6. Il Comune di Chiusi si riserva inoltre la facoltà di procedere all'assunzione di personale dall'esterno attraverso una procedura concorsuale incentrata sul Corso-Concorso per esami.
7. La procedura di corso – concorso consiste nello svolgimento di prove preselettive di ammissione al corso, nello svolgimento della formazione per un numero di ore predeterminate e infine nel superamento di un esame finale.
8. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.
9. La permanenza in servizio presso il Corpo di Polizia Locale presuppone il mantenimento dei requisiti di legge per lo svolgimento dei compiti di polizia locale stabiliti dalla legge quadro 65/1986 dal contratto di lavoro nonché dal presente Regolamento per l'accesso dall'esterno oltrechè i requisiti previsti in generale.
10. Il Comune di Chiusi si riserva la facoltà di sottoporre a prove anche il personale di polizia locale in servizio, in caso di concreti dubbi sul mantenimento di idoneità fisica o psicoattitudinale all'impiego nello specifico ruolo, tenuto anche conto dell'eventuale porto dell'arma.

Art.23

Requisiti fisico-funzionali

1. I requisiti fisico-funzionali necessari per l'accesso/assunzione e il relativo accertamento sono previsti nei singoli bandi concorsuali.
2. Gli stessi requisiti sono necessari per la permanenza nel ruolo di polizia locale
3. I requisiti fisico-funzionali sono i seguenti:

a) **idoneità psico-fisica** all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di operatore di polizia Locale;

- Requisiti visivi:

- soggetti con visione *binoculare*:

- visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;

- visus corretto: 10/10 complessivi.

- È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie;

- l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.

- Per correzione si intende la correzione totale.

- Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.

- soggetti con visione *monoculare*:

- visus naturale minimo: 1/10;

- visus corretto: 9/10.

- È ammessa la correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.

- Per correzione si intende la correzione totale.

- Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare.

- senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

- Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

- Adeguate capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

- Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di epilessia generale o parziale (crisi comiziali).

- Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali:

- In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.
 - Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
4. I requisiti psico-attitudinali sono diversi a seconda della figura professionale di accesso, e sono i seguenti:

a)Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di "Agente", categoria contrattuale C:

- un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emozionali imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
- una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
- una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

b)Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di "Addetto al coordinamento e controllo", vicecomandante e Comandante categoria contrattuale D o superiore o ad essa equipollente in caso di di nuova classificazione contrattuale:

- un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità e che sia connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socioculturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace; deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità;

- un controllo emotivo basato sulla fiducia di sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità, nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;
- una capacità intellettuale orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive;
- una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche degli operatori e dalla capacità di acquisire un ruolo di guida in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

c) Prove di abilità:

- Le prove di abilità, il cui svolgimento è previsto nei singoli bandi concorsuali, consistono in prove sportive e/o in altre prove di abilità finalizzate all'accertamento dell'efficienza psicofisica da parte della Commissione di concorso per il solo accesso dall'esterno che si rende necessaria in relazione alle funzioni di polizia locale.

Art. 24

Formazione e aggiornamento del personale di Polizia Locale assunto

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente e di Addetto al coordinamento e controllo sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di prima formazione, rispettivamente di base e di qualificazione professionale.
2. Ai fini della nomina a tempo indeterminato, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.
3. L'attività formativa di cui al presente articolo è prioritariamente erogata dalla Fondazione Scuola Interregionale specializzata di polizia locale di cui all'articolo 10 bis della L.R. nr. 12 del 2006 e, in mancanza, da altro istituto formativo validamente riconosciuto.
4. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo: i neoassunti sono affiancati per i successivi tre mesi da personale con almeno un anno di effettiva esperienza di servizio operativo.
5. Il Comune può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di polizia Locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo di polizia Locale per mobilità da altri Comuni.

6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera; tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dal Comandante.
7. Tutto il personale è obbligato ad addestrarsi all'uso dell'arma frequentando ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono di tiro abilitato nonché ripetere l'addestramento in corso d'anno nei casi stabiliti dal presente regolamento sull'armamento e dal provvedimento di assegnazione dell'arma da parte del Sindaco.
8. Tutto il personale è altresì obbligato ad addestrarsi all'uso dei mezzi assegnati in dotazione, all'impiego degli strumenti e dei programmi informatici, nonché al primo soccorso sul posto.
9. L'aggiornamento professionale per il personale in servizio, anche con risorse interne, viene assicurato con cadenza biennale all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
10. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a seminari e a giornate di studio, che il personale potrà frequentare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.
11. Tutti i corsi previsti dal presente articolo sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
12. La partecipazione a tutti i corsi di formazione ed aggiornamento, culturali e d'apprendimento delle tecniche operative per la sicurezza personale e di tiro a segno è obbligatoria.
13. Il Comandante programma e organizza periodici corsi di addestramento, formazione e aggiornamento.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 25 Uniforme e gradi di servizio

1. L'uniforme, i gradi ed i distintivi di ciascun Addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli stabiliti dalla Regione Toscana in applicazione del Regolamento regionale dato con D.P.G. 2 marzo 2009 nr. 6/R e successive modifiche e/o integrazioni.
2. L'uniforme deve essere accompagnata dalla placca di riconoscimento.
3. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, il Comandante può disporre che sia adottata l'alta uniforme.

4. Gli appartenenti al Corpo di regola prestano servizio in uniforme.
5. Il Comandante può autorizzare, verbalmente o per iscritto, il personale dipendente, individualmente e per un periodo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito e per particolari ragioni di servizio ovvero per gravi motivi o per le donne in condizione di gravidanza o allattamento.
6. Il personale autorizzato a svolgere servizio in abito civile ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento nel caso in cui sia necessario qualificarsi.

Art. 26

Vestiario, cura della persona e utilizzo dell'uniforme

1. L'Amministrazione Comunale fornisce agli appartenenti al Corpo l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie, le dotazioni, le armi, gli strumenti di autotutela e quant'altro necessita.
2. I cambi stagionali di uniforme sono disposti con provvedimento del Comandante.
3. Appositi spazi, da reperirsi all'interno delle sedi di Comando, devono essere destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.
4. Nessun elemento di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.
5. L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare i capi di uniforme che gli sono forniti, seguendo le disposizioni fornite dal Comando, e portandola con cura e decoro.
6. Deve avere, inoltre, cura della propria persona e della propria igiene personale, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale.
7. Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, che deve essere consono alla funzione svolta e al decoro dell'uniforme.
8. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
9. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale in orari di ridotta visibilità è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi d'abbigliamento rifrangenti.
10. L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

11. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio.
12. Nei servizi in uniforme, il berretto o copricapo d'istituto deve essere sempre correttamente indossato quando ci si trova all'esterno del Comando: non deve essere indossato alla guida di veicoli a motore, eccezion fatta per il casco quando prescritto per legge.
13. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano nonché i distintivi di brevetti militari e civili, purché autorizzati dal Comandante, previa esibizione del titolo o del brevetto da parte dei singoli interessati.
14. È vietato variare la foggia dell'uniforme o portare qualunque accessorio personale che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.
15. È fatto divieto anche di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, se non preventivamente autorizzati dal Comando.
16. È altresì vietato di indossare sopra l'uniforme indumenti, fregi, distintivi, gradi o altri elementi non previsti dalla normativa regionale e dai regolamenti.
17. È escluso l'uso di ogni tipo di monile (orecchini, collane, ciondoli, braccialetti o altri elementi ornamentali), qualora alteri l'assetto formale dell'uniforme.
18. È tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di *piercing* visibili.

Art. 27

Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni bene appartenente all'Amministrazione Comunale che sia detenuto per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza nel suo uso o conservazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 28

Tessera e placca di riconoscimento

1. Al personale del Corpo sono assegnate tessere plastificate e placche di riconoscimento secondo i modelli stabiliti dalla Regione Toscana.

2. La tessera riporta gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma, qualora adottato, e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza.
3. La tessera:
 - a. deve essere conservata con cura;
 - b. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - c. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio, e deve essere ritirata a seguito di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
4. Il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.
5. Il personale del Corpo, anche se veste l'uniforme, è sempre tenuto a manifestare il proprio nome, cognome e grado nei confronti di coloro verso i quali agisce direttamente.
6. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.
7. Al personale della Polizia Locale sono assegnati una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
8. Il personale ha l'obbligo di conservare con cura sia la tessera sia la placca di riconoscimento sia il segnale distintivo di cui al successivo articolo, e di denunciare immediatamente al Comando l'eventuale loro smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento.
9. All'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o pensionamento, il dipendente può chiedere di essere autorizzato a conservare la placca per ragioni affettive.
10. L'uso delle dotazioni disciplinate al presente articolo deve essere limitato ai servizi d'istituto.
11. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 29

Veicoli ed apparecchiature in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione al Corpo di Polizia Locale e in relazione ai servizi alle singole strutture operative.
2. Gli incaricati della Polizia Locale sono tenuti ad usarli ed a farli usare con gli obblighi di cui all'articolo 27.
3. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni inerenti il servizio d'istituto.
4. Il personale che utilizza i veicoli di servizio è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio, che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni

- momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
5. È compito del personale mantenere il mezzo assegnato in ottimali condizioni di efficienza e decoro.
 6. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicato al Comando.
 7. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, devono essere osservate le disposizioni stabilite dagli articoli 172 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza.
 8. I conducenti dei veicoli in dotazione al Corpo, immatricolati per l'espletamento del servizio di polizia stradale, sono muniti di apposita patente di servizio, ai sensi dell'art. 139 C.d.S.
 9. I titolari di patente di servizio sono tenuti, ai sensi del d. m. 11.08.2004 n. 246, a comunicare al Comandante ogni variazione di validità e di conferma della propria patente ordinaria, entro 15 giorni, al fine di procedere alla segnalazione alla Prefettura prevista dallo stesso decreto.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 30 Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 2, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto, il Corpo di Polizia Locale, tenuto conto della storia e della cultura locale, delle caratteristiche sociali, economiche ed ambientali del territorio e della comunità, applica criteri di rispetto della legalità democratica e di difesa della sicurezza comune.
3. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo Titolo VI, vengono svolti secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.
4. L'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale e l'attuazione dei servizi è incentrata sul principio di privilegiare i servizi in presenza sul territorio degli Addetti di Polizia Municipale e in servizi di prossimità verso i cittadini e la comunità locale.
5. Particolare importanza nell'attuazione dei servizi è rivolta a garantire la tutela della sicurezza urbana, della sicurezza stradale e il contrasto ai fenomeni di illegalità e di degrado nonché alla prevenzione di tali fenomeni attraverso l'educazione alla legalità.

Art. 31

Programmazione dei servizi

1. La pianificazione e l'organizzazione generale dei servizi di istituto ed il conseguente impiego del personale avvengono secondo piani o programmi di lavoro del Comandante o, in sua assenza, dal Vice Comandante, previa intese con il Comandante.
2. La pianificazione dei servizi e del lavoro è finalizzata alla realizzazione degli obiettivi stabiliti a livello generale dall'Amministrazione Comunale e assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione(PEG) e/o in altri atti di indirizzo ovvero elaborati dal Comando nello svolgimento di funzioni di gestione ex art.107 e 109 comma 2 del D.Lgs.267/2000 ovvero nello svolgimento delle funzioni di polizia stradale e di polizia giudiziaria.
3. La pianificazione dei servizi e del lavoro è adottata dal Comandante su base annuale o semestrale o su altra base temporale più breve a seconda della natura e delle esigenze dei servizi da pianificare.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o un suo delegato inoltre emana, nella forma di disposizioni di servizio di cui all'articolo seguente, direttive e istruzioni e interpretazioni di norme per la predisposizione ed esecuzione dei servizi e per garantire la più ampia comunicazione interna, informazione e aggiornamento.
5. Le direttive, le istruzioni e le interpretazioni in merito all'esecuzione del servizio sono vincolanti per tutto il personale.
6. Le direttive, le istruzioni e le interpretazioni dovranno essere illustrate al personale prima dell'esecuzione dei servizi anche allo scopo di stimolarne il concorso e la partecipazione degli Addetti.
7. La comunicazione dei servizi programmati, di direttive, istruzioni, interpretazioni, disposizioni, ordine di servizio e di ogni e qualsiasi notizia o informazione attinente al servizio avverrà attraverso riunioni periodiche convocate dal Comandante; a fini comunicativi in forma semplificata è ammessa e utilizzabile il servizio di messaggistica o il gruppo WhatsApp della Polizia Locale.

Art.32

Disposizioni di servizio

1. La pianificazione generale dei servizi trova esecuzione di dettaglio nelle disposizioni emanate dal Comandante o da chi lo sostituisce.
2. La disposizione di servizio è il documento che redatto in conformità alla programmazione ovvero per fronte a particolari esigenze di servizio che si presentano in forma non programmata

3. La disposizione di servizio individua i servizi da attuare, li assegna al personale incaricato indicando se necessario i tempi di attuazione e le modalità di esecuzione.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma possono anche essere impartite oralmente dal Comandante o, su delega di questi, da chi lo sostituisce, per poi essere ratificate per iscritto non appena possibile.
5. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con la disposizione di servizio scritta predisposta in precedenza dal Comando prevale quella impartita oralmente.

Art. 33 **Ordine di servizio**

1. L'ordine di servizio costituisce il documento che, nell'ambito della programmazione dei servizi, registra la situazione organica del Corpo di Polizia Municipale su base temporale e la presenza in servizio degli Addetti, ne programma l'impiego e le normali attività nell'ambito della turnazione e dell'orario di servizio.
2. L'ordine di servizio è redatto su base giornaliera o settimanale o mensile a seconda delle esigenze di servizio.
3. La formazione dell'ordine di servizio è di competenza esclusiva del Comandante o, su delega di questi, del Vice Comandante o di altro Addetto incaricato.
4. Per motivate e oggettive ragioni nonché per straordinarie ragioni di necessità, al fine di garantire la copertura dei servizi, la modifica dell'ordine di servizio può essere adottata sino al giorno antecedente la data a cui si riferisce l'impiego del personale previsto originariamente nell'ordine di servizio.
5. Sia l'ordine di servizio sia eventuali variazioni dell'ordine di servizio sono tempestivamente comunicate al personale interessato.
6. In caso si verificano eventi di protezione civile o gravi emergenze di natura climatica il personale può essere chiamato a rientrare in servizio il giorno stesso a cui si riferisce l'evento in deroga all'ordine di servizio.
7. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio adottato o modificato.
8. Modifiche all'ordine di servizio possono essere introdotte solo dal Comandante, dai Vice Comandante.

Art. 34

Tipologia e assegnazione dei servizi

1. I servizi della Polizia Municipale consistono in servizi esterni sia appiedati sia automontati, in servizi specialistici e in servizi interni di supporto all'organizzazione.
2. L'assegnazione del personale inserito nell'ordine di servizio all'attuazione dei servizi programmati avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie degli Addetti, ed in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che disciplinano l'organizzazione del lavoro, l'impiego del personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 35

Servizi esterni

1. Per servizio esterno si intendono tutte quelle attività che rientrano nelle funzioni e nei compiti della Polizia Municipale e che hanno esecuzione sul territorio comunale, fuori dalla sede del Comando di Polizia Municipale, sia nell'ambito dell'ordinaria programmazione del lavoro sia per pronto intervento in caso di incidenti stradali e/o in caso di altri eventi urgenti.
2. Rientra nell'ambito del servizio esterno anche l'esecuzione di tutte quelle attività che hanno inizio e si svolgono sul territorio comunale ma che necessitano per la loro definizione o ultimazione di redigere atti o di eseguire attività all'interno della sede del Comando, come la redazione di verbali, relazioni, rapporti, rapporti di incidente stradali, l'accesso alle banche dati e simili che comunque rientrano nell'attività di istituto e sono parte di attività iniziate ed espletate all'esterno sul territorio.
3. I servizi esterni sono attuati in pattuglia con due o più Addetti o singolarmente da ciascun Addetto e in entrambi i casi il servizio che viene disposto può essere appiedato o automontato.
4. Durante la preparazione e l'esecuzione dei servizi esterni in pattuglia la dipendenza gerarchica è disciplinata ai sensi del precedente art.8 del presente Regolamento.
5. Nella assegnazione del personale ai servizi esterni e alla turnazione il Comandante dovrà garantire, quando possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, la specializzazione delle funzioni e il profilo professionale di ciascun Addetto, la partecipazione e rotazione di tutto il personale in organico, incluso le figure dei Funzionari in organico al Corpo di Polizia Municipale.
6. Il numero degli operatori che compongono i servizi esterni, in pattuglia o singolarmente, appiedati o muniti di veicolo, è determinato volta per volta dal Comando in conformità alle esigenze di servizio.

Art. 36

Servizi specialistici

1. Per particolari materie o procedimenti di competenza della Polizia Municipale e di attività che richiedono una particolare conoscenza specialistica di leggi e regolamenti o in cui è necessario l'uso di conoscenze specifiche, di tecnologie e di particolari dispositivi, possono essere costituiti su disposizione del Comandante, Unità Operative composte dagli Addetti di Polizia Municipale incaricati e dedicati a tali funzioni.
2. Le Unità Operative possono essere composte da più Addetti o anche da un unico Addetto individuati tra tutti i vari profili professionali in organico alla Polizia Municipale.
3. Il servizio specialistico ha la durata temporale individuata nella disposizione di servizio del Comandante.
4. Nell'ambito dei servizi specialistici il Comandante deve favorire quando possibile la rotazione del personale specialistico previa formazione specifica del personale rotante.

Art. 37

Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti assegnati alla Polizia Municipale il cui luogo di lavoro è posto principalmente all'interno del Comando di Polizia Municipale.
2. I servizi interni si caratterizzano per essere attuati a supporto delle attività di istituto del Corpo di Polizia Municipale e della relativa organizzazione.
3. Rientrano tra i servizi interni l'ufficio relazioni con il pubblico con il servizio di rilascio degli atti, la risposta telefonica, la gestione delle mails e delle pec, la gestione completa dei verbali per violazioni al CdS e amministrative in genere dopo la loro presa in carico, l'accesso al sistema di videosorveglianza comunale e la gestione delle immagini, la predisposizione di determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni e verbali, la gestione di gare, appalti, forniture e lavori di competenza della Polizia Municipale, l'istruttoria degli atti di costituzione in giudizio nei ricorsi di fronte al Giudice di Pace o al Prefetto, la predisposizione degli atti in materia di gestione del personale, la registrazione, conservazione, archiviazione e tenuta degli atti.
4. Ai servizi interni è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, in aggiunta ove necessario, anche altro personale messo a disposizione

dall'Amministrazione Comunale in tutte quelle attività che non richiedono le qualifiche di Polizia Municipale.

5. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni può essere utilizzato per svolgere servizio esterno ai sensi del precedente art.38 sia per integrare il personale esterno sia per garantire comunque la copertura dei servizi esterni.

6. Quando possibile il Comando deve favorire la rotazione del personale nell'esecuzione dei servizi interni.

Art. 28

Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, e di riferire sollecitamente e dettagliatamente ai superiori in merito a quanto operato.

2. Nei casi d'urgenza e di necessità, l'operatore deve informare immediatamente il Comandante per le vie brevi di ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, producendo comunque, quando richiesto e non appena possibile, una relazione scritta.

3. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli atti prescritti dalla normativa vigente.

4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi eseguiti per i quali è prevista la necessità o la convenienza di una conservazione a futura memoria.

5. Tutti gli Addetti in servizio esterno, al termine del turno di servizio, devono compilare giornalmente una scheda di resoconto giornaliero, riassuntiva degli interventi effettuati, dei controlli eseguiti con le relative risultanze e di ogni altra notizia utile.

6. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile, o non sia compatibile con altri compiti prioritari assegnati o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'ausilio di altri operatori di Polizia Locale competenti in materia.

Art. 39

Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto il personale smontante:

- a) Non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo perciò deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo;

- b) In caso di mancato arrivo del sostituto lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dalla quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto;
 - c) Deve riferire al personale che lo sostituisce i fatti eventualmente occorsi e le modalità di conduzione del servizio svolto, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modificare le modalità di conduzione del servizio.
 - d) In caso si renda necessario a richiesta del Comando deve trattenersi in servizio in aggiunta al personale montante in aggiunta dello stesso.
3. Il personale montante deve sostituire il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio e comunicare al Comando l'avvenuta sostituzione.

Art. 40

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata che richieda la prestazione di attività o il compimento atti non procrastinabili;
 - b) in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.
3. La protrazione del servizio e la sua cessazione sono disposte dal Comandante o Vicecomandante o dall'Ufficiale incaricato ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando.
4. Il personale del Corpo, al momento di smontare dal servizio, deve avvisare l'Ufficiale in servizio o, in sua assenza, il Comandante.
5. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 41

Reperibilità

1. Oltre ai casi di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale può disporre dei turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a particolari servizi di istituto, o per far fronte a calamità e a situazioni di straordinaria emergenza interessanti la collettività cittadina.

2. La reperibilità è organizzata in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, come previsto dal C.C.N.L. vigente e dalla normativa vigente e sarà operativa a seguito di stipulazione di apposito contratto decentrato.
3. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati secondo un calendario appositamente predisposto, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità, il cui importo è quantificato a livello contrattuale.
4. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di venti minuti e le ore di servizio prestate sono effettuate in regime di lavoro straordinario.
5. Qualora si renda necessario il personale in reperibilità intervenuto in chiamata all'atterrà il Comando per attivare il rientro in servizio del personale di Polizia Locale necessario ad affrontare l'emergenza.

Art. 42

Eventi di protezione civile. Mobilitazione.

1. Il concorso di tutti gli appartenenti al Corpo, anche non aderenti alla reperibilità, è comunque dovuto nei casi di calamità e disastri di rilevanza collettiva o pericoli immediati per la pubblica incolumità e la salute pubblica.
2. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità anche se fuori dal servizio.
3. In tali circostanze il Comando può disporre la permanenza in servizio oltre l'orario di lavoro e il richiamo in servizio del personale assente per ferie o permesso, che in tal caso si intendono sospese per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 43

Missioni ed operazioni esterne.

1. Le operazioni esterne al territorio comunale d'iniziativa dei singoli durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro n. 65/86 e successive modifiche nonché nei casi di cui agli articoli successivi.
2. Le attività esterne al territorio di competenza sono altresì ammesse per finalità rientranti nei compiti istituzionali per i quali è necessario recarsi presso ospedali e pronto soccorso ubicati in altri Comuni ovvero per raggiungere le sedi giudiziarie poste fuori dal territorio comunale (Giudice di Pace, Tribunale, Procura della Repubblica) o verso la sede di Enti o Autorità (Regione, Prefettura, Provincia, altri Comuni etc).

3. Nel caso che precede il personale è considerato a tutti gli effetti in servizio sul territorio di competenza.

4. Ai sensi dell'art.19 comma 10 del Regolamento comunale di Polizia Locale approvato con Deliberazione di C.C. n.09 del 14.03.2022 il personale della Polizia locale, nello svolgimento delle operazioni di Trattamento o Accertamento Sanitario Obbligatorio può operare anche fuori del territorio comunale se necessario per i fini di collegamento e/o di esecuzione dell'ordinanza sindacale con la conseguenza che il suddetto personale è considerato a tutti gli effetti in servizio sul territorio di competenza.

Art. 44

Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio viene svolto in alta uniforme.

3. Il personale del Corpo che partecipa a tali servizi rende gli onori nei casi e con le modalità previsti dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

4. La forma e l'inquadramento da mantenere nelle cerimonie e nelle altre occasioni pubbliche sono disposti dal Comandante in accordo con il Responsabile del cerimoniale.

Art. 45

Servizi esterni di supporto e formazione

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, quali:

a) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali a seguito di specifici accordi tra Amministrazioni, stipulati anche in via informale, fatte salve specifiche intese su l'eventuale rimborso della spesa del personale impiegato;

b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasione di eventi calamitosi o di infortuni pubblici o privati, gli operatori di Polizia Locale possono, previa intesa tra i Comandi interessati, svolgere le proprie funzioni presso Amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza.

2. In tal caso gli operatori di Polizia Locale sono posti alle dipendenze dell'Autorità che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

4. Le missioni del personale del Corpo, esterne al territorio comunale, possono essere eseguite su specifica disposizione o richiesta dell'Autorità giudiziaria.

5. Gli operatori di Polizia Locale svolgono attività di formazione ed aggiornamento avente ad oggetto le materie di competenza anche al di fuori del territorio di appartenenza per recarsi in presenza presso la sede della formazione o aggiornamento.

6. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza è liquidato dall'Ente di appartenenza.

7. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e il personale autorizzato dall'Amministrazione comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 46

Servizi distaccati e comandati

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

2. Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo per esigenze temporanee, legate a singoli eventi, relativamente alle sole mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale, e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza e il distacco o comando avvenga nell'ambito di rapporti di reciprocità.

3. Nel caso che precede l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale e quello dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.

4. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

5. Sono fatti salvi i diversi accordi tra gli Enti interessati.

6. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri Settori dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante del Corpo, in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, e ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4 – punto 2 – della legge n. 65/86 e successive modifiche.

Art. 47

Servizi effettuati a richiesta e per conto di privati

1. Il Comando della Polizia Locale può disporre che siano svolti da parte del proprio personale servizi a favore di iniziative di privati richiedenti.

2. I servizi possono essere autorizzati, purché avvengano fuori dall'orario di lavoro in regime di lavoro straordinario e non vengano pregiudicate la

funzionalità e l'efficienza del lavoro reso alle dipendenze del Corpo di Polizia Municipale, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. I servizi a richiesta e per conto dei privati devono riguardare compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo di Polizia Locale.

4. I privati interessati devono fare richiesta scritta, e hanno l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno appositamente fornite dal Comando di Polizia Locale.

5. I servizi per conto dei privati sono effettuati a pagamento secondo tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale in aggiunta agli importi dovuti per il lavoro straordinario.

Art. 48

Servizi a pagamento

1. La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale, previa stipula di idonea convenzione.

2. Al fine di ottenere il servizio a pagamento, il privato deve stipulare con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione che preveda il versamento anticipato del corrispettivo o la prestazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

3. In caso di mancato pagamento dai privati dei corrispettivi pattuiti nell'ambito della convenzione, l'amministrazione garantisce comunque la liquidazione delle somme dovute al personale entro e non oltre il mese successivo all'effettiva esecuzione dei servizi.

TITOLO VI

PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE

Art. 49

Orario di servizio

1. L'orario di servizio è predisposto, ai sensi del precedente art.34 e 36 del presente Regolamento, dal Comandante o da un suo delegato, tenendo conto delle esigenze di servizio.

2. L'orario di servizio del personale del Corpo di Polizia Locale copre tutti i giorni dell'anno ed è articolato su turni di servizio.

3. L'orario di servizio è reso noto dal Comando, a seconda delle esigenze di servizio su base giornaliera, settimanale o mensile.

4. I turni di servizio d'ordinario sono due in modo da coprire una fascia oraria di 12 ore giornaliere;
5. Quando ricorrono le esigenze di servizio è istituito anche un terzo turno di servizio in modo da coprire la fascia oraria di 18 ore giornaliere.
6. In un'ottica di ampliamento del servizio, per esigenze di polizia stradale, giudiziaria e di sicurezza urbana la Polizia Locale attua servizi serali e/o notturni.
7. I servizi serali consistono nell'esecuzione di un orario che copre la fascia oraria 18,00 – 24,00 o 19,00 – 01,00 mentre i servizi notturni consistono, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche, nell'attuazione di un orario di servizio che copre la fascia oraria 24,00 – 06,00.
8. I servizi serali e quelli notturni sono previsti nell'atto di programmazione del servizio e nell'ordine di servizio formati dal Comando in base alle esigenze di servizio o in base alle direttive dell'Amministrazione Comunale.
9. Il Comandante del Corpo, con motivato atto di organizzazione, può autorizzare l'effettuazione di orari funzionali da parte dei dipendenti incaricati di particolari responsabilità.
10. Rientrano nell'orario di lavoro le ore utilizzate per l'istruzione e la formazione professionale ed è fatta salva la partecipazione a convegni, corsi o seminari con orari eccedenti quelli del lavoro.
11. Per ordini legalmente dati dall'Autorità, ovvero nei casi dovuti a calamità e ad eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina di cui agli articoli 42 e seguenti del presente regolamento, il Comandante può ordinare al personale di prestare la propria opera con articolazioni orarie diverse da quelle ordinarie, anche eccedendo il limite delle sei ore giornaliere o con turni di servizio diversi da quelli ordinari.
12. Nel caso che precede la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.
13. Il Comandante e il Vice Comandante, per la natura delle funzioni svolte, non osservano un orario prefissato.

Art. 50

Congedi – Riposi – Permessi

1. La fruizione dei congedi, riposi o permessi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.
2. Le richieste di congedo o recupero sono autorizzate se non mettono a repentaglio la programmazione dei servizi o la copertura minima dei turni di lavoro o l'esecuzione dei servizi programmati.
3. In caso di presentazione di più richieste di congedo o recupero anche al di fuori dei casi di programmazione di cui al comma 7 che segue il Comando opererà una valutazione del numero delle richieste in relazione all'esigenza di copertura dei turni e servizi autorizzando soltanto le assenze compatibili con tale esigenze.

4. Nel caso che precede saranno perciò autorizzate quelle richieste che hanno precedenza secondo la data o l'orario di presentazione.
5. La richiesta di congedo, riposo o permesso deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di redazione dell'ordine di servizio settimanale o mensile a cui si riferisce in modo da permettere la formazione del documento secondo criteri di certezza.
6. Nelle 48 ore precedenti alla data di entrata in servizio prevista nell'ordine di servizio non possono essere rilasciate autorizzazioni per congedi, riposi o permessi, salvo casi eccezionali debitamente motivati.
7. Le richieste devono essere espressamente autorizzate dal Comandante o suo delegato, e se presentate oltre il termine di giorni cinque di cui ai commi 4 e 5 che precedono devono contenere la motivazione del ritardo ai fini della loro eventuale approvazione sempre che la richiesta in ritardo non pregiudichi la copertura e l'esecuzione dei servizi.
8. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di ferie natalizie ed i mesi di luglio e agosto, i congedi ordinari, permessi o recuperi sono subordinati ad un programma di assenze che garantisca sempre la copertura dei turni di lavoro e l'esecuzione dei servizi su una base di certezza.
9. Il rientro in servizio direttamente su strada senza la regolare timbratura nel dispositivo segna presenze, dovuto a ragioni di urgenza, per esigenze improcrastinabili di polizia stradale, di protezione civile, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, si considera legittimo se autorizzato a posteriori dal Comandante o dal suo sostituto.
10. Nel caso che precede quando si presenta l'urgenza (ad esempio per incidente stradale, o per un evento di protezione civile o per un accertamento urgente di p.g. etc) e gli Operatori in servizio devono intervenire sollecitamente senza la possibilità di timbrare l'entrata presso il Comando devono dare avviso orale al Comandante e l'entrata in servizio sarà autorizzata e attestata a fini di documentazione dal Comandante.
11. Al di fuori dei casi indicati nei commi che precedono è richiamato l'obbligo anche a fini disciplinari di documentare l'ingresso o l'uscita dal servizio mediante il dispositivo di controllo delle presenze.

Art. 51

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze per ragioni di salute o per altra causa deve essere adempiuto mediante avviso al Comando.
2. L'avviso deve pervenire, mediante comunicazione telefonica o messaggio, prima dalla data o dell'ora di inizio del servizio, salvo comprovato impedimento, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 52
Organizzazione dell'orario di lavoro

1. Presso il comando vengono predisposti i servizi e i turni di norma con cadenza settimanale o mensile.
2. All'attività operativa della Polizia Locale non si applica la disciplina prevista per l'organizzazione dell'orario di lavoro, introdotta dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche.
3. Per "attività operativa" s'intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

TITOLO VII
DISCIPLINA DEI RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 53
Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla legge e dal regolamento generale per il personale del Comune di Chiusi, dal Codice di comportamento e disciplinare dei dipendenti previsto dai CCNL del Comparto Regioni-Enti locali nonché dal D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche.
2. Le norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento di organizzazione inoltre integrano a fini disciplinari il codice di comportamento generale.
3. Per il motivo di cui sopra il presente Regolamento sarà esposto all'Albo del Comando di Polizia Municipale per visione di tutti gli Addetti di PM.
4. Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dal Codice deontologico allegato, nonché dall'allegato Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.
5. Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Comandante ed il Vice Comandante in sua assenza possono disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e che resta agli atti interni del Comando.

Art.54

Riconoscimenti

1. Le ricompense di cui al presente articolo sono conferite in relazione a comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

2. I riconoscimenti sono attribuiti con provvedimento del Sindaco su proposta dal Comandante formulata sulla base delle risultanze degli atti dell'Ufficio e di una dettagliata relazione esplicativa di fatti e motivazioni.

1. La proposta di riconoscimento per il Comandante è formulata dal Sindaco sulla base degli atti e delle risultanze d'ufficio.
2. L'encomio solenne adottato con provvedimento del Sindaco è letto e illustrato in Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. I riconoscimenti attribuiti al personale di polizia locale sono:
 - Il riconoscimento per anzianità di servizio;
 - Il riconoscimento per merito di servizio.
 - La lode
 - L'encomio solenne.
4. Il riconoscimento per anzianità di servizio costituisce ricompensa per gli Addetti che in prolungato servizio presso la Polizia Locale hanno sempre operato con spirito di servizio, correttezza, abnegazione e lodevole impegno migliorando con la loro autorevolezza e con il loro bagaglio di esperienza la qualità del servizio erogato.
5. Il riconoscimento per merito di servizio è attribuito al lodevole comportamento del personale in relazione ad attività connesse che hanno determinato apprezzabili risultati di miglioramento.
6. La lode è conferita al personale che, si è distinto per applicazione, impegno e capacità tecnico professionali non comuni, conseguendo apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.
7. L'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi e risultati inerenti a servizi di Polizia o all'accertamento di gravi reati o di soccorso pubblico o di tutela e salvaguardia dell'integrità delle persone, al personale di polizia locale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali, una non comune determinazione operativa, coraggio e spirito di sacrificio.
8. Il conferimento dei riconoscimenti è annotato sul fascicolo personale del dipendente.
9. Al personale della Polizia Locale è rilasciato un attestato del conferimento dei riconoscimenti attribuiti ai sensi del presente regolamento che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

Art. 55
Accertamenti sanitari

1. Nel caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute accertata dal medico competente, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo.
2. In casi di documentata inidoneità psico-fisica che rende inabili al servizio esterno, gli appartenenti, su richiesta, possono essere assegnati ad altri uffici comunali.
3. Il Comando decide con specifica motivazione una loro conservazione nei servizi interni o d'ufficio, compatibile con il loro stato.

Art. 56
Fondo di previdenza

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione del disposto dell'art. 208 del Codice della strada, destina una quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della strada ad un Fondo di previdenza integrativa riservato al personale di Polizia Locale.
2. La quota parte è definita con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le previsioni correnti e inserita nel bilancio comunale di previsione.
3. Le modalità di erogazione sono individuate nello specifico contratto integrativo decentrato.

Art.57
Progetti finalizzati ex art.208 e 142 del CdS

1. La Polizia Municipale attua progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale e alla sicurezza urbana in periodo diurno e in periodo notturno che si rendono necessari per la prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni negativi legati alla guida in stato di ebbrezza, e all'uso e all'abuso di stupefacenti specialmente ma non solo nel periodo serale e notturno nonché al potenziamento dei servizi mediante assunzioni stagionali a progetto.
2. Per lo svolgimento dei servizi di controllo ordinari e di quelli a progetto va assicurato alla Polizia Municipale la dotazione di mezzi tecnici necessari al potenziamento dei servizi di controllo in linea con l'evoluzione tecnologica.
3. L'Amministrazione Comunale destina annualmente quota parte dei proventi incassati delle violazioni al CdS al finanziamento dei progetti inclusa l'incentivazione monetaria del personale e alla fornitura dei mezzi tecnici di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art.208

comma 5-bis e comma 4 lett.b) e dell'art.142 comma 12-ter del codice della strada.

4. Le modalità attuative dei progetti sono stabilite nello specifico contratto integrativo decentrato.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 58

Rinvio a disposizioni generali e ai contratti di lavoro - Allegati

1. La normativa definita nel presente Regolamento, quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dall'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali.
2. Al presente Regolamento è allegato il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale" (Allegato B), composto di n. 17 articoli, che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 59

Abrogazioni

1. Il presente Regolamento, abroga il precedente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale Associato e ogni altra norma regolamentare con esso incompatibile o in contrasto.

**REGOLAMENTO SPECIALE
(ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145)**

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, i servizi del Corpo di Polizia Locale per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, portano le armi di cui sono dotati, e definisce le dotazioni delle armi, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Il Comune di Chiusi ha istituito l'armamento per gli Addetti della Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.5 comma 5 della legge quadro n.65/1986, con Deliberazione di C.C. n.61 del 29/08/2003.

Art. 2 – Numero e tipo delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale equivale al numero delle unità in servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma come dotazione di riserva a cui va aggiunto le armi riconsegnate a seguito di congedo per pensionamento o per trasferimento.

2. Tale numero è fissato e aggiornato con provvedimento del Sindaco.

3. Il provvedimento sul numero delle armi ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto di Siena.

4. Le armi di difesa personale in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono scelte tra le pistole semiautomatiche e/o le pistole a rotazione tra quelle iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della legge 18.04.1975 n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 – Servizi svolti con armi e senza armi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza svolgono di regola con armi in via continuativa per tutti i servizi.

2. Sono di regola svolti senza armi:

- a) le attività d'ufficio che comportano contatti con il pubblico;

- b) le attività di educazione stradale e/o progettuali nelle scuole;
- c) la partecipazione ad iniziative sindacali;
- d) la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento diversi da quelli di addestramento all'uso dell'arma;
- e) i servizi in abito borghese, quando l'arma non possa essere tenuta in maniera non visibile.

3. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, assegnatario dell'arma, che espleta anche occasionalmente servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni urgenti o compiti di supporto ad essi.

Art. 4

Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione dell'arma e degli strumenti di autotutela di cui agli art.13 e 14 del presente allegato può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 5 – Assegnazione dell'arma

1. L'arma, con due caricatori e le relative munizioni, è assegnata in via continuativa in relazione ai servizi di cui all'articolo precedente.

2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente all'assegnatario il porto della stessa nell'ambito territoriale del Comune di Chiusi e fuori dal territorio nei casi di cui all'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art.6 del presente Regolamento comunale sul Corpo di P.L.

3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di quattro anni, ed è soggetto a revisione annuale.

4. Il provvedimento è comunicato al Prefetto di Siena e all'Autorità Locale di p.s..

5. Il provvedimento è condizionato all'esito positivo dell'addestramento al tiro.

6. Il Comune di Chiusi si riserva la facoltà di sottoporre l'assegnatario dell'arma a visita medica psico-attitudinale cui l'interessato ha l'obbligo di sottoporsi.

7. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Corpo, che il titolare è tenuto a portare con sé.

8. La revoca dell'assegnazione dell'arma costituisce giusta causa per la mutazione delle mansioni attribuite all'interessato.

Art. 6 – Porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale assegnatari dell'arma, quando esplicano servizi armati indossano l'uniforme e portano la pistola nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato, senza il colpo in canna, il cane non armato.

2. Il Comandante del Corpo, il Vice Comandante e gli Addetti al coordinamento e controllo hanno facoltà, secondo le circostanze, di portare o meno con sé l'arma.

3. L'arma deve essere possibilmente portata in modo non visibile anche quando l'Addetto indossa l'uniforme.

4. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, il personale venga disposto a svolgere il servizio in abiti borghesi, nonché nei limiti in cui sia autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, questa è portata in modo non visibile.

5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

6. Il personale del Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando è in servizio; nel caso di assegnazione continuativa della stessa, la porta anche fuori dal servizio purché nell'ambito del territorio comunale di competenza; se l'operatore è domiciliato fuori dal territorio comunale è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e/o di servizio e viceversa ai sensi del D.M. 145/1987.

7. Gli addetti alla Polizia Locale, qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori del territorio di competenza, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

8. Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno n. 145/1987 e nel Regolamento del Corpo.

Art. 7 – Servizi espliciti fuori del territorio comunale

1. I servizi espliciti fuori del territorio comunale per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima con armi.

2. In tali casi deve essere trasmessa comunicazione al Prefetto di Siena e al Prefetto territorialmente competente per territorio, che descriva il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile della missione.

3. I servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale vengono effettuati con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. Il porto dell'arma è consentito fuori dal territorio di competenza nei casi di flagranza di illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nell'ambito territoriale di appartenenza, nonché negli altri casi di cui all'at.6 del presente Regolamento.

5. Il porto dell'arma è consentito nei Comuni in cui sono svolti compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'addetto di Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui questa e le munizioni sono consegnate;
- b) custodire con la massima diligenza l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della Casa costruttrice;
- c) segnalare immediatamente al consegnatario delle armi e delle munizioni ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comando;
- e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui;
- f) sottoporsi ai controlli dell'arma e delle munizioni e alle visite mediche straordinarie disposti dal Comandante del Corpo;
- g) in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma o di parti di essa, delle munizioni o del caricatore, inoltrare immediata denuncia, e dare immediata notizia al Comandante del Corpo;

- h) restituire immediatamente l'arma qualora venga meno la qualità di Agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione.
1. In particolare, l'assegnatario deve:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con colleghi che con persone estranee al Corpo;
 - b) curare, per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni;
 - c) evitare di lasciare incustodita l'arma negli uffici o in altri luoghi, oppure in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili, nonché all'interno di veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
 - d) osservare scrupolosamente, durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro;
 - e) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza, ricorrendo all'uso dell'arma solo quando sia legittimamente consentito.

Art. 9 – Controlli e sostituzioni

1. Il Comandante del Corpo, qualora valuti la necessità di verificare che un dipendente assegnatario dell'arma possieda ancora i requisiti psico-attitudinali per il mantenimento dell'assegnazione, può disporre che il dipendente sia sottoposto a visita medica, e richiedere al Sindaco la sospensione temporanea del provvedimento di assegnazione fino alla conoscenza dell'esito della visita stessa.

2. Il Comandante del Corpo può effettuare controlli, senza preavviso, delle armi e delle munizioni in dotazione agli assegnatari.

3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni volta che presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

4. Le munizioni sostituite, se integre, verranno usate nei tiri di addestramento.

Art. 10 – Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate

1. Il personale assegnatario dell'arma può optare, in caso di assenza dal lavoro per lunghi periodi o di svolgimento di servizi non armati o altre necessità riconosciute dal Comando, per la custodia dell'arma e delle munizioni negli appositi armadi, esistenti presso il Comando di Polizia Locale.

2. L'arma e il munizionamento assegnati in via continuativa dovranno inoltre essere depositati presso il Comando:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
- b) qualora venga meno la qualità di Agente di Pubblica sicurezza;
- c) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione dell'arma;
- d) durante il periodo di aspettativa o di maternità;
- e) all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro o dell'inquadramento nel Corpo di Polizia Locale, salvo che non ne sia consentito l'acquisto;
- f) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

3. In ogni caso, le armi devono essere consegnate e versate scariche; le operazioni di caricamento/scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e nell'apposito dispositivo scaricatore.

4. Al rientro in servizio, sarà cura del dipendente provvedere al ritiro di quanto depositato.

Art. 11 – Addestramento

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento a tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Comandante del Corpo provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della citata qualità di P.S. al tiro a segno nazionale.

3. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, il Comandante del Corpo può comunque disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dello stesso anno, per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi armati.

4. È facoltà degli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa e al di fuori degli addestramenti programmati, in tal caso a proprie spese.

Art. 12 - Comunicazione dei casi d'impiego

1. Ogni volta che un assegnatario dell'arma ne fa uso per motivi di deterrenza o di autodifesa, ne deve dare comunicazione al Comando di Polizia Locale mediante apposita relazione di servizio.

Art. 13 – Altri strumenti di difesa

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere dotato anche degli strumenti di autotutela in base alle esigenze di servizio e a specifica disposizione del Comandante.
2. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
3. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante, il giubbotto corto antiproiettile, il casco protettivo e, in relazione a specifici servizi, il distanziatore-mazzetta di segnalazione.
4. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento regionale dato con D.P.G.R. 2 marzo 2009 n. 6/R e successive modifiche, gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni distanziatori) che dovranno essere portati in condizione di riposo, assicurati rigidamente alla cintura.
5. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti (presidi) difensivi di autotutela del tipo spray irritante OC. *capsicum*, privo di effetti lesivi permanenti e non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante.
6. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina regionale.
7. Inoltre, essi sono dotati di mezzi di coazione fisica (manette), da portare chiusi e solidamente assicurati alla cintura.
8. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Art. 14 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.
2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili; la quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi

pure per la data di scadenza che deve essere riscontrabile direttamente ed agevolmente.

2. Il distanziatore-mazzetta di segnalazione consiste in un dispositivo di materiale plastico, di colore bianco, di peso inferiore a cinquecento grammi; ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.

Art. 15 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento del Corpo di Polizia Locale, alla legge 7 marzo 1986 n. 65, al D. M. Interno 4 marzo 1987 n. 145, alla legge 18 aprile 1975 n. 110, al Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773, e loro successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, una volta diventato esecutivo, è comunicato al Prefetto di Siena ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d. m. 4 marzo 1987 n. 145.

2. Il testo del presente Regolamento è inoltre messo a disposizione presso il Comando di Polizia Locale, affinché ogni addetto possa prenderne visione.

3. Le infrazioni al presente Regolamento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale costituiscono, a seconda dei casi, violazione dei doveri di diligenza e di cura degli strumenti affidati, valutabile a livello disciplinare, e violazione delle norme penali, nei casi di legge.